

Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 –Mabrouk/Consiglio(Causa T-175/15) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi soggetti a congelamento dei capitali — Mantenimento dell'inserimento del nominativo del ricorrente — Insufficiente fondamento in fatto — Errore manifesto di valutazione — Errore di diritto — Diritto di proprietà — Principio di buona amministrazione — Termine ragionevole di giudizio — Presunzione d'innocenza — Domanda di adeguamento del ricorso — Atto confermativo — Irricevibilità»)

(2017/C 392/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, successivamente A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 29), nella parte riguardante il ricorrente, della decisione del Consiglio del 16 novembre 2015 che respinge la domanda del ricorrente in data 29 maggio 2015 di cancellare il suo nominativo dall'elenco allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2011, L 28, pag. 62), e della decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72 (GU 2016, L 23, pag. 65), nella parte riguardante il ricorrente

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Il sig. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 236 del 20.7.2015.